

**COMUNE DI CALTIGNAGA**  
**Provincia di Novara**

**Deliberazione n. 14**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE**

Oggetto:     **ONOMASTICA AREA DI CIRCOLAZIONE.**

L'anno **duemiladodici** addì **trenta** del mese di **gennaio** alle ore 17,30, nella sala riunioni presso la sede comunale, regolarmente adunata a norma dello Statuto, si è riunita la Giunta comunale.

Fatto l'appello nominale, risultano:

		<i>presenti</i>	<i>assenti</i>
1	<b>GARONE Raffaella</b> <i>Sindaco</i>	X	-
2	<b>MIGLIORINI Giuseppe</b> <i>Assessore</i>	X	-
3	<b>MERCALLI Antonio</b> <i>Assessore</i>	X	-
4	<b>CIRCOSTA Michele</b> <i>Assessore</i>	X	-
5	<b>PECI Carlo</b> <i>Assessore</i>	X	-
		<hr/>	
<i>Totale n.</i>		5	-

Partecipa alla riunione il Segretario comunale dr. Gabrio Mambrini, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lettera a), del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Riconosciuto legale il numero degli Assessori intervenuti, la dott.ssa Raffaella Garone, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, dichiarata aperta la seduta, invita la Giunta comunale a deliberare sull'argomento indicato in oggetto.

**Deliberazione G.C. n. 14 del 30 gennaio 2012.**

**Oggetto: ONOMASTICA AREA DI CIRCOLAZIONE.**

## **LA GIUNTA COMUNALE**

### **PREMESSO:**

**CHE** la toponomastica è disciplinata dal Regio Decreto Legge 10 maggio 1923, n. 1158, convertito nella Legge 17 aprile 1925, n. 473, dalla Legge 23 giugno 1927, n. 1188, dall'art. 10 della Legge 24 dicembre 1954, n. 1228, dall' art. 41, comma 3 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223;

**CHE** la Circolare Ministero dell'Interno n. 4 in data 10.02.1996 (pubblicata in G.U. n. 70/1996) ha confermato le procedure da seguire da parte dei Comuni, già indicate nelle norme sopra richiamate;

**CHE** il Ministero dell'Interno con Circolare n. 10/1991 ha avuto modo di precisare che l'attribuzione del nome di strada, con il Nuovo Ordinamento delle Autonomie locali, non rientra negli atti fondamentali attribuiti alla competenza esclusiva del Consiglio Comunale, ma è di competenza della Giunta comunale;

**CHE** per area di circolazione debba intendersi il suolo pubblico o aperto al pubblico destinato alla viabilità, per cui ne consegue che le aree di circolazione possono essere di varie specie: via, viale, vicolo, piazza, traversa, parco, ecc.;

**CHE** per attribuire il nome all'area di circolazione si debbano tenere presente alcune regole:

- nell'ambito del territorio comunale non può essere assegnata la stessa denominazione ad aree di circolazione dello stesso tipo anche se comprese in frazioni (art. 41, comma 5, D.P.R. 223/1989);
- non si possono attribuire ad un'area di circolazione nomi di persone ancora vive;

**PRESO ATTO** che nel territorio di questo Comune esiste un'area di circolazione senza intitolazione la cui formazione è prevalentemente adibita a posteggio pubblico parzialmente contornato da verde e per la quale il competente ufficio tecnico comunale ha opportunamente predisposto su indicazione di questa Amministrazione la necessaria planimetria, evidenziando quale può essere l'area di cui sopra soggetta ad eventuale denominazione;

**CONSIDERATO** che per ovvie ragioni di praticità, oltre che per il rispetto della legge e per una migliore individuazione del sito testé citato, sia opportuno procedere alla denominazione della suddetta area di circolazione;

**RITENUTO**, nell'ambito di un intervento articolato di revisione della numerazione civica e della toponomastica comunale già in atto, di porre attenzione all'iniziativa di intitolazione promossa in tal senso dall'Associazione "*N*" per la storia del novarese, maturata, tra l'altro, nel contesto della manifestazione di alto profilo storico e culturale, svoltasi a Caltignaga domenica 29 gennaio 2012, denominata «La giornata del ricordo - Shoah» di evidente richiamo commemorativo con particolare approfondimento di quanto avvenuto in terra novarese tra il settembre e l'ottobre del 1943;

**RITENUTO, ALTRESI'**, da parte di questa Amministrazione, condivisibile la proposta di cui sopra espressa dalla suddetta Associazione, facendola così propria nella determinazione della scelta circa l'assegnazione del toponimo da conferire al predetto spazio urbano;

**DATO ATTO** che l'area che necessita dell'attribuzione dell'intitolazione è rappresentata dalla piazzetta, senza recinzione, ubicata tra Via Bellinzago e Via Monte Rosa in Frazione Sologno, censita al Catasto Foglio n. 19 mappale n. 455 (parte);

**RITENUTO, QUINDI**, alla luce di quanto fin qui esposto, di procedere alla denominazione della suddetta area di circolazione, meglio sopra identificata e così come appare dall'estratto planimetrico che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, assegnando le relativa intitolazione come appresso specificato:

- Piazzetta EDITH STEIN;

**RICHIAMATA** la vigente normativa testé citata ed, altresì, nello specifico:

- le Circolari del Ministero dell'Interno 13 dicembre 1954, n.10 e 29 giugno 1981, n. 7 nelle quali sono dettate precise istruzioni circa la procedura istruttoria relativa all'intitolazione delle strade;
- il D.M. 25 settembre 1992, allegato alla Circolare M.I.A.C.E.L. n. 18/1992, disciplinante la delega al Prefetto in materia di autorizzazione per le intitolazioni di luoghi pubblici e monumenti e secondo cui compete al medesimo la deroga dal divieto di intitolare vie e piazze a persone che sono decedute da meno di dieci anni per le valutazioni relative alle intitolazioni a personaggi con rilevanza locale;

**CONSIDERATO** che per quanto concerne l'attribuzione del suddetto toponimo si cerca di mantenere possibilmente viva l'esperienza tragica della Shoah con la testimonianza dello straordinario percorso umano ed esistenziale di una figura di richiamo come la martire Edith Stein, eminente filosofa ebrea fattasi suora carmelitana, arrestata dalle SS e internata ad Auschwitz con la sorella Rosa, proclamata santa e compatrona d'Europa da papa Giovanni Paolo II;

**RILEVATO** che per quanto attiene alla suddetta intitolazione si ritiene opportuno fare propria, nel testo che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, ancorché non materialmente allegato, l'apposita motivazione inclusa nella relazione relativa alla proposta di denominazione;

**VISTO** lo Statuto comunale;

**VISTO** l'art. 49 del T.U.E.L. D.lgs 18 agosto 2000 n. 267, ed acquisito sulla proposta di deliberazione che si intende adottare il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Tecnico;

**CON VOTI** unanimi favorevoli resi in forma palese dai presenti aventi diritto

### **DELIBERA**

- 1) DI DENOMINARE**, alla luce di quanto espresso in narrativa, l'area di circolazione adibita prevalentemente a parcheggio pubblico, meglio identificate in premessa e così come risulta dall'estratto planimetrico che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, come segue :
  - Area ubicata tra Via Bellinzago e Via Monte Rosa in Frazione Sologno, come sopra identificata, denominazione: Piazzetta EDITH STEIN;
- 2) DI APPROVARE**, nel testo che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, ancorché non materialmente allegato, l'apposita motivazione inclusa nella relazione relativa alla proposta di denominazione;
- 3) DI TRASMETTERE** copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art.1 della legge 23 giugno 1927 n. 1188, all'Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Novara per i provvedimenti di competenza.
- 4) DI DEMANDARE** al Responsabile del Servizio i provvedimenti conseguenti al presente atto.
- 5) DI DICHIARARE**, con separata ed unanime votazione resa all'unanimità, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del TUEL Dlgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
*f.to Dr.ssa Raffaella Garone*

IL SEGRETARIO COMUNALE  
*f.to Dott. Gabrio Mambrini*

---

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi.

lì 15/02/2012

IL SEGRETARIO COMUNALE  
*f.to Dott. Gabrio Mambrini*

---

### **DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'**

☒ Dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000.

☐ Esecutiva alla scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del D. Lgs. 267/2000).

IL SEGRETARIO COMUNALE  
*f.to Dott. Gabrio Mambrini*

---

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

lì 15/02/2012

IL SEGRETARIO COMUNALE  
*f.to Dott. Gabrio Mambrini*

---